

#### Analisi e sintesi

### DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza.

DL Bollette - AC 2281

#### ART. 1

## (Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)

L'articolo in esame introduce, per l'anno 2025, un contributo straordinario di **200 euro** destinato alle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con un **ISEE fino a 25.000 euro**. Questa misura si affianca al bonus elettricità e gas ordinario, già previsto per le famiglie con un **ISEE inferiore a 9.530 euro** (o sotto i **20.000 euro** in caso di almeno quattro figli a carico).

Dal punto di vista finanziario, la copertura del contributo avverrà tramite le risorse della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Inoltre, il provvedimento disciplina il trasferimento di risorse al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in particolare per l'acquisto di gas naturale destinato al servizio di riempimento di ultima istanza.

Inoltre, entro il **10 marzo 2025**, il GSE dovrà versare allo Stato gli importi derivanti dalla vendita di gas naturale accumulati fino al **31 dicembre 2024**. Le eventuali risorse aggiuntive ottenute dalla vendita saranno trasferite alla **CSEA entro 60 giorni** dall'incasso. Inoltre, entro il **10 aprile 2025**, le risorse già assegnate al GSE per garantire il proprio equilibrio economico-finanziario saranno anch'esse riallocate alla **CSEA**.

Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alle famiglie a basso e medio reddito, ampliando la platea dei beneficiari rispetto ai bonus ordinari già previsti. Sul piano economico, la gestione delle risorse tra **GSE**, **CSEA** e bilancio statale mira a garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento senza gravare eccessivamente sui conti pubblici.



### ART. 2

## (Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)

L'intervento normativo è volto a integrare la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili nel processo di liberalizzazione del mercato elettrico, con l'obiettivo di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica pagati da tali clienti.

La normativa vigente stabilisce che, con la cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili abbiano diritto ad accedere al servizio di vulnerabilità secondo condizioni definite dall'Autorità, con un prezzo che rifletta il costo dell'energia sul mercato all'ingrosso e costi efficienti di commercializzazione determinati su basi di mercato. Il servizio sarà erogato da fornitori selezionati tramite procedure competitive per aree territoriali, svolte da Acquirente Unico S.p.A., che svolgerà anche la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica. Nelle more dell'individuazione dei fornitori, i clienti vulnerabili continueranno a essere serviti nel regime di maggior tutela.

In tale quadro, la disposizione di cui al **comma 1** stabilisce che **Acquirente Unico S.p.A. svolga la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti del servizio di vulnerabilità**, utilizzando strumenti disponibili sui mercati regolamentati ovvero mediante contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati attraverso procedure competitive.

Si prevede inoltre che l'ARERA definisca la decorrenza del servizio di vulnerabilità da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali. Il coordinamento con l'articolo 24 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, consente ai clienti vulnerabili di richiedere entro il 30 giugno 2025 di essere riforniti nel servizio a tutele graduali, determinando l'abrogazione del termine di sessanta giorni assegnato all'ARERA per la disciplina della gara per l'assegnazione del servizio di vulnerabilità. Inoltre, nelle dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, i clienti che non abbiano scelto il servizio a tutele graduali o il mercato libero continueranno a essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela, con Acquirente Unico S.p.A. che svolgerà la funzione di approvvigionamento in base a condizioni stabilite con urgenza dall'ARERA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, utilizzando strumenti di mercato regolamentato o stipulando contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso, anche a prezzi fissi, purché tali prezzi non superino la media dei prezzi a termine rilevati nei mercati europei più liquidi per prodotti di analoga durata.

Il **comma 2** disciplina le priorità per l'utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima, stabilendo che il Piano nazionale debba essere presentato entro il 30

tel. 06.97790300



giugno, in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023. La norma prevede specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, con modalità flessibili e diversificate in funzione dell'andamento dei prezzi dell'energia, al fine di garantire interventi immediati per la riduzione degli impatti negativi sull'accesso ai servizi energetici essenziali. Tali misure possono essere adottate nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili, assicurando un utilizzo mirato e tempestivo delle risorse per sostenere i soggetti più esposti alla volatilità dei prezzi dell'energia.

Infine, il comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della norma, i clienti attualmente forniti nel servizio a tutele graduali che acquisiscano la qualifica di clienti vulnerabili continueranno a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione, prevista per il 31 marzo 2027. Resta ferma la loro facoltà di concludere in qualsiasi momento un nuovo contratto nel mercato libero o di optare per il servizio di maggior tutela con l'esercente competente per area territoriale. L'introduzione di questa disposizione garantisce la continuità del servizio per i clienti vulnerabili, evitando situazioni di incertezza nel passaggio tra i diversi regimi di tutela e liberalizzazione del mercato elettrico.

## ART. 3

## (Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

La disposizione in esame prevede per l'anno 2025, la destinazione di **600 milioni di** euro al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, anticipando così l'attuazione della procedura prevista dalla normativa vigente.

Il finanziamento del Fondo, secondo quanto disposto dal comma 2, avverrà attraverso il versamento di una quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024 all'entrata del bilancio dello Stato (risorse disciplinate dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47).

Inoltre, si introduce un'estensione delle finalità del trasferimento dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea per le spese anticipate dallo Stato in materia di riduzione dei costi energetici. Tali **risorse**, previste dall'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno **destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, includendo il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (comma 3 e 4). L'ampliamento del perimetro di utilizzo delle risorse risponde all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei fondi disponibili, con un focus specifico sulle utenze non domestiche che presentano un significativo fabbisogno energetico.** 

tel. 06.97790300



La norma affida l'attuazione della previsione di cui al comma precedente alla delibera dell'ARERA (prevista all'articolo 1 del decreto-legge), stabilendo che attraverso tale provvedimento si proceda all'azzeramento, per un periodo di sei mesi, della componente ASOS della spesa per oneri di sistema. Questa componente è destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione e grava sull'energia prelevata dai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Al fine di garantire un efficace monitoraggio dei costi energetici delle imprese, la norma dispone il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico. L'ARERA utilizzerà tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese, trasmettendo periodicamente gli esiti di tali analisi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

## ART. 4

## (Disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili)

L'articolo introduce una disposizione speciale che ricalca il meccanismo già vigente per il settore dei carburanti, prevedendo che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas venga destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili.

Le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto sono accertate con riferimento ai consumi domestici di gas naturale e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni, relativi al bimestre solare precedente, tramite un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse così individuate sono allocate in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinato a finanziare le misure di sostegno.

La disposizione di cui al **comma 2** subordina l'adozione del decreto alla condizione che il prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sulla base delle contrattazioni nel Punto di Scambio Virtuale nel bimestre solare precedente, superi di almeno il 20% il valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di programmazione economica presentato alle Camere. Il decreto deve inoltre considerare l'andamento del prezzo del gas nel quadrimestre precedente, al fine di ponderare eventuali riduzioni rispetto al valore indicato nell'ultimo aggiornamento del documento di programmazione.

Le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a beneficio

tel. 06.97790300



delle famiglie e delle microimprese vulnerabili sono individuate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) mediante proprie delibere. La disposizione affida dunque all'ARERA il compito di definire criteri e modalità di applicazione delle misure di sostegno, assicurando un adeguato coordinamento con la regolazione del settore e con le risorse disponibili nel fondo istituito ai sensi del comma 1.

E' infine prevista una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le misure introdotte non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione assicura la compatibilità dell'intervento con i vincoli di bilancio, vincolando l'attuazione delle misure alla disponibilità effettiva delle risorse derivanti dal maggior gettito IVA, senza incidere su altre voci di spesa pubblica.

### ART. 5

## (Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)

L'articolo prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotti un provvedimento per rafforzare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas destinate ai clienti domestici nel mercato libero. L'obiettivo è rendere più agevole la lettura delle offerte e dei contratti, anche attraverso l'introduzione di documenti standard obbligatori per i fornitori e la semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio. Questa razionalizzazione mira a garantire criteri di riferimento più chiari per la definizione dei corrispettivi stessi.

Inoltre, ARERA dovrà stabilire tempi e modalità per l'applicazione di tali misure anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento. In caso di inosservanza delle disposizioni adottate, l'Autorità avrà il compito di esercitare i poteri sanzionatori previsti dalla normativa vigente, tra cui l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, la possibilità di sospendere temporaneamente l'attività dell'impresa o proporre la revoca della concessione al Ministero competente.

#### ART. 6

## (Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)

L'articolo prevede **misure volte a garantire l'effettività della tutela nei procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di settore**. In particolare, viene stabilito che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

tel. 06.97790300



possa adottare **misure cautelari prima dell'avvio di un procedimento sanzionatorio**, avvalendosi di tutte le facoltà previste per le Autorità dei servizi di pubblica utilità. Questo consente di garantire un intervento rapido ed efficace per la tutela degli interessi coinvolti.

Inoltre, l'articolo disciplina l'oscuramento dei siti internet nei casi di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per importi pari o superiori a un milione di euro. Tale misura viene applicata solo qualora la sanzione non sia più contestabile in giudizio, a causa del decorso dei termini di impugnazione o dell'intervenuta decisione definitiva.

# ART. 7 (Entrata in vigore)

L'articolo dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.